

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' APPLICABILE ANCHE AL 2010

L'articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa.

Ne deriva che anche per l'anno in corso è applicabile la **c.d. detassazione sui premi di produttività e sulle somme erogate per produttività ed efficienza**.

Per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, in luogo della tassazione ordinaria, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, su di un massimo di 6.000,00 euro al lordo della ritenuta fiscale del 10% sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta in via automatica, purché il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria non superiore, per l'anno 2009 anche in relazione a più rapporti di lavoro, a 35.000,00 euro e lo stesso non vi abbia rinunciato per iscritto.

Di seguito si riporta una breve analisi dell'agevolazione così come è stata applicata nel 2009 sulla base dei chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate, resi noti nel 2008 e nel 2009, per l'applicazione di questa normativa entrata in vigore per la prima volta *ex* D.L. n.93/08 e poi prorogato al 2009 dalla L. n.2/09.

Elementi della retribuzione agevolabili

Rientrano nella misura agevolata: i premi di rendimento, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di "banca delle ore", le indennità di reperibilità o di turno, i premi e somme corrisposte *una tantum* ecc., laddove, ovviamente, **comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività dell'impresa**.

In particolare, come per l'anno 2009, saranno soggetti a detassazione:

- i compensi erogati per periodi di ferie e/o permessi non fruiti entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- **i premi presenza;**
- i premi erogati in caso di raggiungimento della riduzione degli infortuni in azienda;
- le indennità o **maggiorazione turni** (la gestione a turni costituisce una forma di efficienza organizzativa);
- le **indennità aggiuntive** che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa;

- le somme concesse per lo svolgimento di mansioni promiscue e interscambiabilità;
- la quota fissa di un **premio erogato con continuità**;
- i premi o le **provvigioni su vendite**;
- i premi **c.d. consolidati**;
- i premi **stabiliti dal Ccnl**, purché riferiti a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa.

N.B.

I premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato possono essere agevolati a condizione che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività dell'impresa.

L'agevolazione **non trova applicazione**, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le "risoluzioni consensuali" con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare un *affinamento* della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dell'impresa, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di produttività.

Le somme possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro, purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta).

Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima dell'entrata in vigore del decreto.

Applicazione dell'agevolazione

Il datore di lavoro applica in via automatica l'imposta sostitutiva qualora abbia rilasciato la Cud 2010 in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l'intero anno 2009.

Se il datore di lavoro tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Cud per il 2009, o l'ha rilasciata per un periodo inferiore all'anno, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2009.

Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2009 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:

- nel corso del 2009, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 35.000,00 euro di reddito da lavoro dipendente;
- nel corso del 2010 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 6.000,00 euro prestabilito dalla norma.

Rinuncia del lavoratore all'applicazione dell'agevolazione

La norma prevede, tuttavia, che il lavoratore, anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, possa rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro.

Ciò, ad esempio, quando l'imposta sostitutiva sia meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva. In questo caso l'intero ammontare delle somme erogate concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, procede all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il datore di lavoro, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applica la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.

Qualora sussistano i presupposti richiesti dalla norma, l'imposta sostitutiva deve essere applicata sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1° gennaio 2010, fermi restando gli opportuni aggiustamenti da effettuare in sede di conguaglio di fine anno, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno.

I fac-simile

Si allegano i seguenti fac-simile:

1. richiesta del lavoratore di non avvalersi del regime di detassazione;
2. dichiarazione del lavoratore in merito ai redditi 2009;
3. dichiarazione del lavoratore di insussistenza del diritto al beneficio;
4. dichiarazione del datore di lavoro per l'applicazione dell'agevolazione per i dipendenti cessati;
5. comunicazione al lavoratore dell'applicazione della tassazione ordinaria perché più conveniente;
6. comunicazione al lavoratore dell'attribuzione di somme agevolabili.

FAC-SIMILE 1

Oggetto: RICHIESTA DI NON AVVALERSI DEL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL D.L. N.93 DEL 27 MAGGIO 2008

Il _____ sottoscritto
_____, n.
matricola _____, assunto a decorrere dal _____ con
contratto di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, in virtù della facoltà concessa dall'art.
2 del D.L. 27 maggio 2008, n.93

CHIEDE

di non avvalersi dell'imposta sostitutiva del 10% per i compensi legati all'incremento della
produttività aziendale per l'anno 2010.

Ne consegue che tali elementi retributivi dovranno essere assoggettati alla tassazione
ordinaria.

Distinti saluti

_____, _____

f.to _____

Per ricevuta del datore di lavoro

Data e firma

FAC-SIMILE 2

Oggetto: ATTESTAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE 2009 AI FINI DELL'APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA EX D.L. n.93 DEL 27 MAGGIO 2008.

Il sottoscritto _____, n. matricola _____, assunto a decorrere dal _____ con contratto di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, in virtù della facoltà concessa dall'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n.93

ATTESTA

di aver percepito, a titolo di redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria, nel corso del 2009, la somma di € _____.

Si allega copia della Certificazione CUD e/o dichiarazione modello 730 e/o UNICO relativa al rapporto di lavoro, o a più rapporti di lavoro, intercorsi nell'anno 2009.

_____, _____

f.to _____

FAC-SIMILE 3

**Oggetto: REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL D.L. N.93
DEL 27 MAGGIO 2008 – COMUNICAZIONE
DELL'INSUSSISTENZA DEL DIRITTO**

Il _____ sottoscritto
_____, n.
matricola _____, assunto a decorrere dal _____ con
contratto di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, ai sensi dell'applicazione dell'art. 2 del
D.L. 27 maggio 2008, n.93

**COMUNICA DI NON AVERE DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE IN
QUANTO:**

◆ nel corso del 2009, oltre al rapporto di lavoro con codesto datore di lavoro, ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente.

◆ nel corso del 2010 ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate ad imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 6.000 euro prestabilito dalla norma.

f.to _____

FAC-SIMILE 4

**Oggetto: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% PER
RETRIBUZIONI LEGATE ALL'AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ**

Il sottoscritto datore di lavoro

DICHIARA CHE

in riferimento al rapporto di lavoro intercorso dal _____ al _____ con
il Sig. _____:

- ◆ la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva è pari ad € _____,
- ◆ l'importo dell'imposta sostitutiva trattenuto sulle somme spettanti al dipendente è pari ad € _____,
- ◆ la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l'agevolazione non è stata applicata in ragione della rinuncia espressa del lavoratore o per altre cause è pari ad € _____

Distinti saluti.

_____, _____

f.to _____

FAC-SIMILE 5

Egr. sig.

Oggetto: MISURE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO – COMUNICAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE ORDINARIA

In relazione all'agevolazione in oggetto, le comunichiamo con la presente di aver applicato la tassazione ordinaria anziché quella sostitutiva, in quanto per lei più favorevole sulla scorta della situazione reddituale a noi nota.

Eventuali ulteriori variazioni potranno essere da lei effettuate in sede di dichiarazione dei redditi.

Distinti saluti.

f.to _____

Per ricevuta, il lavoratore

FAC-SIMILE 6

Egr. sig.

Oggetto: MISURE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO – COMUNICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SOMME AGEVOLABILI

Il D.L. n.93/2008 ha previsto l'applicazione di una tassazione agevolata sulle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Abbiamo il piacere di comunicarLe che, a seguito di decisione aziendale conseguente ai positivi risultati ottenuti, con la busta paga del mese di _____, Le sarà corrisposta la somma di € _____ con la voce retributiva _____ a titolo di _____ (specificare le motivazioni della somma corrisposta).

Qualora Lei fosse in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma per l'applicazione dei benefici, non avesse ancora superato il limite di importo complessivo non superiore a 6.000,00 euro ed in assenza di rinuncia all'agevolazione medesima, le somme riconosciute potranno godere dei benefici dell'applicazione della tassazione agevolata stabilita dalla norma in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

_____, _____

f.to _____

per ricevuta, il lavoratore

Alba, 09.02.2010